

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

*Webinar del 30 marzo 2022*  
***Relatore dott.ssa Isabella Salza***

*La semplificazione dei procedimenti autorizzatori per le  
infrastrutture di comunicazione elettronica*



**FormezPA**

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

- D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 «*Codice delle comunicazioni elettroniche*»
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*»
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»
- Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
- D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 «*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*» che ha riscritto le prime tre Parti del d.lgs. n. 259 del 2003 (artt. 1-98-tricies). In vigore dal 24 dicembre 2021.

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 38, d.l. n. 76 del 2020 ha inserito nel CCE le seguenti modifiche:*

- **Art. 86, comma 3:** applicazione del procedimento semplificato previsto dagli artt. 87 e 88 (ora 44 e 49) del CCE alla **realizzazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e delle opere di infrastrutturazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga**, effettuate anche all'interno degli edifici (assimilate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del d.P.R. n. 380 del 2001 e fino ad allora sottoposte alla normativa del TU edilizia)
- **Art. 87-ter, comma 1:** estensione dell'**autocertificazione** per le variazioni non sostanziali, già previsto per gli impianti provvisti di titolo abilitativo, alle modifiche relative al profilo radioelettrico e fissazione di un termine di 30 giorni per la pronuncia da parte degli organismi competenti
- **Art. 87-quater** (inserito ex novo), che prevedeva:
  - applicazione del regime della «previa» **comunicazione di avvio lavori** all'amministrazione comunale per gli impianti temporanei di telefonia mobile necessari per il loro potenziamento in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle necessità e comunque entro e non oltre 120 giorni dalla loro collocazione;
  - attivazione dell'impianto se l'organismo competente a effettuare i controlli (ai sensi dell'art. 14, l. n. 36 del 2001) non avesse comunicato un provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di attivazione
  - installazione di impianti di permanenza non superiore a 7 giorni attivabili tramite una **autocertificazione** inviata contestualmente alla realizzazione dell'intervento all'ente locale, agli organismi competenti per i controlli e agli ulteriori enti di competenza

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

*Art. 38, d.l. n. 76 del 2020 ha inserito nel CCE le seguenti modifiche:*

## ➤ Art. 88:

- **comma 1:** si chiarisce che l'istanza unica presentata ai fini della installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica vale anche per l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico;
- **commi 4 e 9:** si estende l'applicazione del silenzio assenso agli atti endoprocedimentali (pareri) rilasciati dagli enti e dai gestori di beni o servizi pubblici interessati, evitando «code» per il rilascio di autorizzazioni postume e chiudendo in modo certo il procedimento



### Modifica:

Ai commi 4 e 9 le parole *“gli atti di competenza delle singole amministrazioni”* sono sostituiti con:  
*“gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”*

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

*Art. 38, d.l. n. 76 del 2020 ha inserito nel CCE le seguenti modifiche:*

*(Segue)*

➤ **Art. 88:**

- La modifica ha precisato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostitutiva non solo gli atti di competenza delle singole amministrazioni, ma anche **tutti gli atti e i pareri degli enti pubblici o dei gestori comunque denominati necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili**. In questo modo si intendeva eliminare le criticità connesse al mancato rilascio di pareri p. es, quelli rilasciati dal l'ente gestore di infrastrutture stradali (ANAS) applicando anche per essi la regola del silenzio assenso
- **comma 7:** estensione dell'applicazione del silenzio assenso decorsi 8 giorni dalla presentazione dell'istanza (senza che l'amministrazione si sia espressa o abbia indetto una conferenza di servizi) agli elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti per eliminare incertezze interpretative (*«posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici»*).

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

*Art. 38, d.l. n. 76 del 2020 ha inserito nel CCE le seguenti modifiche:*

*(Segue)*

- **Modifica all'art. 82 del d.l. n. 18 del 2020** («*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica*»):
  - Inseriva il comma 2-bis secondo cui le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche potevano effettuare interventi di scavo, installazione e manutenzioni di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di SCIA all'amministrazione comunale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli (il comma 1 dell'art. 82, prevedeva un limite temporale alla vigenza di tali previsioni: 30 giugno 2020);
  - la SCIA valeva da istanza unica per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza;
  - per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia si rinviava al procedimento semplificato di cui all'art. 87-bis CCE

*Art. 38, d.l. n. 76 del 2020 ha inserito nel CCE le seguenti modifiche:*

## Abrogazioni

Semplificazioni relative alla documentazione:

- **Art. 105, comma 1, lett. p:** soppressione dell'ultimo periodo, che rinviava all'obbligo di dichiarazione per le comunicazioni in banda cittadina CB (Citizen's Band) di cui all'art. 145 CCE
- **Art. 145, commi 3 e 4 e Allegato 25, art. 36, comma 2 e art. 37:** abrogazione della dichiarazione per le comunicazioni in banda cittadina «CB» e dei relativi allegati. I commi 3 e 4 dell'art. 145 prevedevano che l'interessato doveva presentare una dichiarazione dove fossero indicati le sue generalità e l'attestazione del versamento dei contributi
- **Art. 127:** abrogazione della disposizione che obbligava le stazioni appaltanti assegnatarie di frequenza a munirsi di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 ha modificato i seguenti articoli del CCE:*

- **Art. 86, commi 1 e 4:**
  - **riduzione da 6 mesi a 90 giorni** dalla richiesta per l'adozione delle decisioni relative alla concessione di diritti di passaggio, vale a dire concessione del diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private. Si specifica che le espressioni «*proprietà pubbliche o private*» comprendono: «*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*»
  - previsione che le disposizioni in materia di tutela degli interessi: a) ambientali, b) culturali c), servitù militari rispettano il procedimento semplificato di cui agli artt. 87 e 88 CCE (ora artt. 44 e 49)
  
- **Art. 87-ter e Art. 87-quater:** si prevede che fino al **31 dicembre 2026**, gli interventi concernenti le variazioni non sostanziali degli impianti e gli impianti temporanei di telefonia mobile:
  - sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti;
  - è esclusa l'applicazione dell'autorizzazione paesaggistica qualora non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati;
  - sono attivabili decorsi trenta giorni dalla richiesta in caso di mancata risposta da parte dell'organismo competente (ARPA ex art. 14 l. n. 36 del 2001)



## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 modificato i seguenti articoli del CCE:*

- **Articoli 87 e 88:** applicazione degli articoli 14 e ss della legge n. 241 del 1990 ai procedimenti autorizzatori per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per gli impianti radioelettrici e ai procedimenti che comportano opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico (rinvio alle slide successive)
- **Art. 91:** modifiche relative alle limitazioni del diritto di proprietà per consentire all'operatore di comunicazione elettronica di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, al fine di migliorare la connessione e l'efficienza energetica

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

## *Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica*

### *Art. 43 (prima art. 86) CCE come modificato dall'Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021*

➤ L'art. 86 è diventato l'art. 43 del nuovo CCE ha recepito le modifiche recate dai d.d.l.l. nn. 76 del 2020 e 77 del 2021 ai commi 1, 3 e 4

➤ Abrogazioni:

Nella riscrittura dell'art. 86, sono stati abrogati i «moduli» (art. 86, commi 8 e 9), che l'interessato doveva utilizzare per presentare l'istanza o la denuncia, contenuti nell'Allegato 13 relativi a:

Modelli:

- All. A «Istanza di autorizzazione»
  - All. B «Denuncia di attività» (per impianti con potenza in antenna inferiore 20 watt ora sostituita con SCIA)
  - All. C «Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane»
  - All. D «Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane»
- Il nuovo CCE rinvia all'All. 14 («Dichiarazione per l'attività di installazione ed esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato») della versione precedente, a cui *deve* conformarsi la dichiarazione che l'interessato deve presentare per richiedere l'autorizzazione generale

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica  
Art. 44 (prima art. 87) CCE come modificato dall'Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207  
del 2021*



L'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica può avvenire mediante:



Autorizzazione che  
può essere  
presentata dai titolari  
di una Autorizzazione  
generale (art. 11 CCE)



SCIA per l'installazione di  
impianti con potenza in singola  
antenna uguale o inferiore ai 20  
watt

- ❖ Già l'art. 40 d.l. n. 77 del 2021 aveva  
sostituito il termine « denuncia » con  
« segnalazione »

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica  
Art. 44 (prima art. 87) CCE come modificato dall'Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207  
del 2021*

## ➤ Autorizzazione generale:

- l'interessato **notifica** l'intenzione di avviare l'attività di fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica al Ministero dello sviluppo economico attraverso una **dichiarazione** che costituisce segnalazione certificata di inizio di attività – **SCIA**
- la dichiarazione, redatta secondo il modello dell'All. 14, deve contenere le informazioni tassativamente elencate dall'art. 11, comma 5 CCE
- dalla presentazione della notifica, l'interessato può iniziare la sua attività
- entro sessanta giorni dalla notifica, il Ministero verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti e può adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività
- la cessazione è comunicata con un preavviso agli utenti, al Ministero e all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni di tre mesi
- l'autorizzazione può avere una durata massima di 20 anni
- il rinnovo è possibile mediante la presentazione di una nuova dichiarazione (di una nuova SCIA)
- L'autorizzazione può essere ceduta a terzi previa comunicazione al Ministero, che entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, può comunicare il proprio diniego in caso di carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all'impresa concessionaria. Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti.

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

## *Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica*

Elenco  
delle  
informazioni  
contenute nella  
dichiarazione  
per  
l'Autorizzazione  
generale  
(art. 11,  
comma 5 CCE)



- a) il nome del fornitore;
- b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico; analogo nell'Unione;
- c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;
- d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;
- e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
- f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;
- g) gli Stati membri interessati;
- h) la data presunta di inizio dell'attività;
- i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale;
- l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata

❖ **Tale elenco riprende il contenuto dell'art. 12, comma 4 della Direttiva n. 1972 del 2018 e aggiunge i requisiti delle lettere i) e l)**

## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

### *Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica*

*Art. 44 (prima art. 87) CCE come modificato dall'Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021*

Il titolare di un'autorizzazione generale presenta istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ovvero una SCIA al Comune



Copia dell'istanza o della segnalazione è inoltrata contestualmente all'Organismo competente ad effettuare i controlli (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA ex art. 14 l. n. 36 del 2001) che accerta la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione.



Sia l'istanza che la segnalazione sono corredate dalla documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla l. n. 36 del 2001 oggetto dell'accertamento dell'ARPA

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

## *Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica*

*Art. 44 (prima art. 87) CCE come modificato dall'Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021*

L'istanza

- è «unica» ed è effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento (semplificazione inserita dal d.l. 77 del 2021)
- il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento (semplificazione inserita dal d.l. 77 del 2021 a fini della certezza giuridica)

- Il procedimento può essere sospeso per una sola volta entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio di dichiarazioni o per l'integrazione documentale
- Il termine riprende a decorrere dall'avvenuta integrazione
- **Non è specificato un termine entro cui completare l'integrazione**

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica  
Art. 44 (prima art. 87) CCE come modificato dall'Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e  
dal d.lgs. n. 207 del 2021*

## *Conferenza di servizi*

- Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, il responsabile del procedimento convoca, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi a cui si applicano gli articoli 14 e ss della l. n. 241 del 1990
- Tutti i termini sono dimezzati ad eccezione dei termini per la procedura di opposizione (art. 14-*quinquies*, l.n. 241 del 1990)
- Termine perentorio di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza
- La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati e vale come dichiarazione di pubblica autorità, indifferibilità e urgenza dei lavori



# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica  
Art. 44 (prima art. 87) CCE come modificato dall'Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e  
dal d.lgs. n. 207 del 2021*

**Silenzio Assenso**

## 1) Il Silenzio/assenso decorso il termine del procedimento

Le istanze di autorizzazione s'intendono accolte se nel termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza:

- Non è stato comunicato un provvedimento di diniego
- Non sia stato comunicato un parere negativo da parte dell'organismo competente per i controlli (art. 14, l. n. 36 del 2001)
- Non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di una amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile

Nel caso sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione «sensibile», il decorso del termine di conclusione del procedimento comporta: l'esercizio del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, da parte del responsabile del procedimento o dell'unità organizzativa, che conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (art. 2, comma 9-ter, l. n. 241 del 1990)

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica  
Art. 44 (prima art. 87) CCE come modificato dall'Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e  
dal d.lgs. n. 207 del 2021*

**Silenzio Assenso**



## **2) Il silenzio/assenso decorsi 7 giorni dal termine del procedimento**

- Decorso il termine perentorio di conclusione del procedimento o i termini più brevi previsti dagli enti locali, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di 7 giorni, l'attestazione dell'avvenuta autorizzazione
- Decorso tale ultimo termine, l'interessato può autocertificare l'avvenuta autorizzazione
- L'attestazione dell'avvenuta autorizzazione è esclusa nei casi in cui la normativa europea richieda l'adozione di provvedimenti espressi

- ❖ Attestazione silenzio: art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 20, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990 («attestazione circa il decorso dei termini del procedimento» e nel caso dell'art. 21-bis, l'attestazione, decorsi 10 giorni dalla richiesta, può essere sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000)
- ❖ «Atto di significazione»

## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica  
Art. 44 (prima art. 87) CCE come modificato dall'Art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e  
dal d.lgs. n. 207 del 2021*

- Le opere autorizzate devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso
- «Clausola di salvaguardia» degli Enti locali che possono prevedere termini più brevi per la conclusione del procedimento e ulteriori forme di semplificazione
- Il d.l. n. 77 del 2021 aveva inserito (sia all'art. 87 che all'art. 88 CCE) una previsione che non è stata ripresa nel nuovo CCE, secondo cui: *«Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero».*

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

## Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

### Art. 45 (prima art. 87-bis) CCE come modificato dal d.lgs. n. 207 del 2021

Installazione apparati con tecnologia 4G sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive

L'interessato trasmette la SCIA all'Ente locale con descrizione impianto

La SCIA è contestualmente trasmessa all'organismo competente (art. 14, l. n. 36 del 2001), che si esprime **entro 30 giorni**

- Se l'organismo rilascia parere negativo, l'ente locale «ai sensi della **disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19, l. n. 241 del 1990**» adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi

#### Interventi SCIA rilevanti ai fini sismici

- la SCIA è corredata dalla asseverazione del professionista abilitato sul rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e inviata al dipartimento del Genio civile competente per territorio
- se entro 30 giorni **dalla presentazione del progetto e della relativa domanda** l'ente comunica un provvedimento di **diniego**, la **SCIA è priva di effetti**
- invio all'Ufficio competente della comunicazione di fine lavori e di collaudo statico a firma del professionista incaricato

#### Interventi soggetti a SCIA di minore rilevanza

- è sufficiente che l'interessato **depositi** il progetto redatto dal professionista abilitato
- invio della comunicazione di fine lavori e di collaudo statico a firma del professionista abilitato all'Ufficio competente

L'art. 40, d.l. n. 77 del 2021 ha previsto per questi interventi che, **fino al 31 dicembre 2026**, l'interessato trasmette all'Ente locale una previa comunicazione di avvio dei lavori corredata da una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e delle caratteristiche tecniche degli impianti

Sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica qualora comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati

Gli impianti sono attivabili dopo 30 giorni dalla presentazione qualora l'organismo competente non abbia espresso parere negativo

L'art. 5 CCE ha fatto salva tale disposizione

- ❖ Interventi esclusi dalla presentazione di asseverazioni e depositi all'Uff. Genio civile: microcelle, impianti di copertura indoor e in gallerie; pali/paline di h inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti  
Art. 46 (prima art. 87-ter) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207  
del 2021*

*Variazioni non sostanziali degli impianti già esistenti (comprese le modifiche al profilo radioelettrico)*

- L'interessato trasmette all'Ente locale una **comunicazione** descrittiva della variazione dimensionale, incluse le modifiche del profilo radioelettrico e del rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla legge quadro n. 36 del 2001, che viene inviata agli enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato
- Condizione: comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati

Tali previsioni si applicano a partire dal 1 gennaio 2027

- Come per gli interventi di cui all'art. 45 CCE, per espressa previsione dell'art. 40, d.l. n. 77 del 2021 e confermata dall'art. 5 del nuovo CCE, tali interventi, fino al 31 dicembre 2026, possono essere realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori corredata da una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e delle caratteristiche tecniche degli impianti
- Sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica qualora comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati
- Gli impianti sono attivabili dopo 30 giorni dalla presentazione qualora l'organismo competente non abbia espresso parere negativo

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti*  
*Art. 47 (prima art. 87-quater) CCE come modificato dal d.l. n. 76 del 2020, dal d.l. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021*  
*Impianti temporanei di telefonia mobile*

- Impianti necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli ed altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare dell'esigenza e comunque non oltre i 120 giorni dalla loro collazione :
  - l'interessato presenta all'ente locale e contestualmente all'organismo competente per i controlli (art. 14, l. 36 del 2001) una **comunicazione** a cui è allegata una richiesta di attivazione (è stata eliminata l'autocertificazione descrittiva)
  - **l'impianto è attivabile dopo 30 giorni** dalla presentazione qualora l'organismo competente non abbia espresso parere negativo

- Impianti la cui permanenza non superi i 7 giorni:
  - l'interessato invia una **comunicazione** contestualmente all'ente locale, all'organismo competente per i controlli e agli altri enti di competenza
  - **deroga espressa** ai vincoli previsti dalla normativa vigente

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti  
Art. 48 CCE come modificato dal d.lgs. n. 207 del 2021  
Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica*



*(Nuovo articolo)*

- Realizzazione e modifiche di nuove stazioni radio base che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente:
  - **parere preventivo** dell'aeronautica militare
  - **comunicazione** all'Ente nazionale per la comunicazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti
- Realizzazione e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea
  - termini per il rilascio del **nulla osta** da parte dell'autorità aeronautica competente: rinvio agli artt. 44 e 45 CCE (termini previsti per la SCIA)

## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021*  
**Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico**



L'interessato:

- presenta l'istanza «unica» per tutti i profili connessi agli interventi all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree
- dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento
- ❖ Nei casi l'installazione riguardi infrastrutture in aree di proprietà di più enti pubblici o privati, l'istanza è presentata allo sportello unico del Comune di maggiore dimensione demografica ed è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal Comune

Il responsabile del procedimento può:

- entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'istanza
- richiedere per una sola volta il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione della documentazione prodotta

Nel caso di richiesta di rettifica o integrazione, il termine del procedimento s'interrompe e **inizia nuovamente a decorrere** dal momento dell'avvenuta integrazione documentale



## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021  
Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico*



### *Procedimento senza conferenza di servizi*



- L'istanza s'intende accolta se sono decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e:
  - l'amministrazione non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso
  - l'amministrazione non ha indetto una conferenza di servizi

## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021  
Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico*



### *Procedimento con la conferenza di servizi*

- Quando sia necessario acquisire uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati comprese le autorizzazioni paesaggistiche da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti inclusi i gestori di beni o servizi pubblici
- 
- L'amministrazione procedente convoca entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza una **conferenza di servizi** ai sensi degli articoli 14 e ss della l. n. 241 del 1990
- 
- Dimezzamento dei termini degli art. 14 ess., l. n. 241 del 1990 ad esclusione dei termini previsti per il procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 14-*quiquies*
  - Il procedimento si conclude nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza

## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021  
Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico*



➤ La determinazione positiva della conferenza:  
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta, atti di concessione, autorizzazione o assenso comunque denominati necessari per l'installazione della infrastruttura e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e comporta inoltre:

- Autorizzazione agli scavi
- Concessione del suolo o del sottosuolo pubblico necessario all'installazione



➤ Decorso il termine finale del procedimento (90 giorni):

- l'amministrazione entro il termine perentorio di 7 giorni comunica: l'attestazione dell'avvenuta autorizzazione

➤ Decorsi i 7 giorni:

- è sufficiente l'autocertificazione del richiedente

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

**Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021**  
**Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico**



## Casi di silenzio/assenso

L'istanza s'intende accolta se decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza:

- l'amministrazione non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso
- l'amministrazione non ha indetto una conferenza di servizi

Nei casi di convocazione della conferenza di servizi, il procedimento si conclude nel termine perentorio massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

«La mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza» entro il termine di 90 giorni equivale all'accoglimento dell'istanza



### Eccezioni:

- Disposizioni dell'UE che richiedono l'adozione di provvedimenti espressi
- Espressione di un dissenso congruamente motivato da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali

## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021  
Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico*



*(Segue)*

**Espressione di un dissenso congruamente motivato da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine perentorio massimo di 90 giorni**



**Esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile del procedimento o dell'unità organizzativa entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (art. 2, comma 9-ter, l. n. 241 del 1990)**

# PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

## **Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021** **Il silenzio/assenso nei procedimenti autorizzatori per l'installazione delle infrastrutture di BUL**

- Le riforme del d.l. n. 77 del 2021, poi recepite dal nuovo CCE, agli artt. 44 e 49 (artt. 87 e 88) CCE, prevedono sia l'applicazione degli artt. 14 e ss della l. n. 241 del 1990, sia che decorso il termine perentorio di 90 giorni, si applica il silenzio assenso.
- L'art. 49, comma 9 introduce la stessa formula che l'art. 14-bis, comma 4, l. n. 241 del 1990 prevede per le determinazioni delle amministrazioni competenti («*La mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c*») al fine di accelerare il procedimento. L'art. 49, comma 9 la applica invece alla mancata determinazione conclusiva della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione procedente («*La mancata comunicazione decisoria della conferenza (...) equivale a assenso senza condizioni*»). Vale a dire, come effetto dell'inerzia dell'amministrazione procedente ad adottare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

L'applicazione del silenzio/assenso alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi persegue il fine di certezza giuridica, poiché intende consentire di chiudere in modo certo il procedimento. Restano alcune incertezze:

- salvi i casi in cui sono coinvolte le amministrazioni «sensibili», per i quali non si applica il silenzio/assenso, nelle altre ipotesi viene meno il contemperamento degli interessi coinvolti, attraverso la sintesi delle determinazioni espresse dalle amministrazioni competenti, cui dovrebbe assolvere l'amministrazione procedente, sulla base della regola delle posizioni prevalenti
- l'accoglimento implicito dell'istanza potrebbe essere in contrasto con le determinazioni espresse nei termini previsti da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, che possono aver assentito introducendo prescrizioni o condizioni o dissensi superabili ovvero dissentito
- dubbi interpretativi e applicativi sorgono inoltre nei casi di convocazione della conferenza sincrona nei 10 giorni che seguono la conferenza asincrona, come previsto dall'art. 14-bis, comma 2, lett. d), l. n. 241 del 1990, di cui è espressamente prevista l'applicazione atteso il rinvio agli artt. 14 e ss l. n. 241 del 1990.

## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021  
Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico*



Termini abbreviati per determinate categorie di interventi

- L'istanza s'intende accolta se l'amministrazione non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso e non ha indetto una conferenza di servizi ed inoltre...
  - sono decorsi 10 giorni nei casi di procedimenti relativi a:
    - a) attraversamenti di strade
    - b) lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri
  - sono decorsi 8 giorni nei casi di procedimenti relativi a:
    - a) apertura buche
    - b) apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi
    - c) posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti
    - d) allacciamento utenti

## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

**Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021**  
**Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico**



Termini abbreviati di conclusione del procedimento per determinate categorie di interventi  
(Segue)

- I termini abbreviati (l'art. 49, comma 7 dice; «*i predetti termini*» senza specificare se 10 e 8 giorni) si applicano anche alle richieste di autorizzazione dei seguenti casi:
    - ❑ attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli enti pubblici compreso il sedime ferroviario e autostradale
- 
- Decorsi i termini previsti, l'amministrazione entro il termine perentorio di 7 giorni comunica: l'attestazione dell'avvenuta autorizzazione
  - Scaduti i 7 giorni: è sufficiente l'autocertificazione del richiedente



## PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

*Art. 49 (prima art. 88) CCE come modificato dal d.l. n. 77 del 2021 e dal d.lgs. n. 207 del 2021  
Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico*



**Variante in corso d'opera fino al 10% delle infrastrutture e degli elementi accessori** previsti nell'istanza unica per i progetti già autorizzati sia tramite provvedimento espresso sia attraverso assenso implicito



L'operatore con un preavviso di 15 giorni:

- comunica la variazione all'amministrazione precedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e agli enti coinvolti
- allega alla comunicazione una documentazione cartografica dell'opera in cui evidenzia le modifiche che intende apportare
- avvia il lavoro:
  - a) dopo che siano decorsi 15 giorni
  - b) senza che le amministrazioni e gli enti coinvolti abbiano adottato un provvedimento negativo

Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi e ulteriori forme di semplificazione